COMMISSIONE EUROPEA



Bruxelles, 7.3.2012 COM(2012) 92 final

2012/0041 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio di associazione UE-Turchia

RELAZIONE

L'accordo del 12 settembre 1963 che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia¹ (in appresso denominato "l'accordo di Ankara") è entrato in vigore il 1° dicembre 1964. A norma dell'articolo 22 dell'accordo di Ankara, il Consiglio di associazione può adottare decisioni appropriate per il raggiungimento di un obiettivo dell'accordo. Il 22 dicembre 1995 il Consiglio di associazione ha adottato la decisione n. 1/95 relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale².

Per il corretto funzionamento dell'unione doganale la Turchia deve recepire nel proprio ordinamento giuridico interno gli strumenti dell'Unione relativi all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi. A tale scopo, la decisione n. 2/97 del Consiglio di associazione ha definito l'elenco dei pertinenti strumenti dell'Unione in vigore all'epoca. Tuttavia, l'evoluzione costante dell'acquis dell'Unione relativo agli ostacoli tecnici agli scambi richiede una procedura rapida per l'aggiornamento della decisione n. 2/97, nonché l'aggiornamento sistematico degli strumenti dell'Unione relativi all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi che la Turchia deve recepire nel proprio ordinamento giuridico interno. A tal fine occorre modificare alcuni articoli della decisione n. 1/95.

La presente proposta di decisione del Consiglio definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare nel Consiglio di associazione UE-Turchia in merito alla modifica degli articoli 8, 9 e 52 della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione.

-

GU 217 del 29.12.1964, pag. 3687. GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio di associazione UE-Turchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo del 12 settembre 1963 che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia¹ (in appresso denominato "l'accordo di Ankara") è entrato in vigore il 1° dicembre 1964.
- (2) A norma dell'articolo 22 dell'accordo di Ankara, il Consiglio di associazione può adottare decisioni appropriate per il raggiungimento di un obiettivo dell'accordo.
- (3) Il 22 dicembre 1995 il Consiglio di associazione ha adottato la decisione n. 1/95 relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale².
- (4) Per il corretto funzionamento dell'unione doganale la Turchia deve recepire nel proprio ordinamento giuridico interno gli strumenti dell'Unione relativi all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi.
- (5) A tale scopo, la decisione n. 2/97 del Consiglio di associazione ha definito l'elenco dei pertinenti strumenti dell'Unione in vigore all'epoca. L'evoluzione costante dell'*acquis* dell'Unione relativo agli ostacoli tecnici agli scambi richiede una procedura rapida per l'aggiornamento della decisione n. 2/97.
- (6) L'evoluzione costante dell'*acquis* dell'Unione richiede l'aggiornamento sistematico degli strumenti dell'Unione relativi all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi che la Turchia deve recepire nel proprio ordinamento giuridico interno. A tal fine occorre modificare alcuni articoli della decisione n. 1/95,

-

GU 217 del 29.12.1964, pag. 3687.

² GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nel Consiglio di associazione UE-Turchia si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio di associazione possono accettare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del Consiglio di associazione UE-Turchia è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente

Allegato

Progetto di

DECISIONE N. [.../2011] DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TURCHIA

del [...]

che modifica gli articoli 8, 9 e 52 della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TURCHIA,

visto l'accordo del 12 settembre 1963 che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale¹, la Turchia deve recepire nel proprio ordinamento giuridico interno gli strumenti comunitari relativi all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi.
- (2) A tale scopo, il 2 giugno 1997 il Consiglio di associazione ha adottato la decisione n. 2/97, che definisce l'elenco degli strumenti comunitari relativi all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nonché le condizioni e modalità di applicazione da parte della Turchia².
- (3) L'evoluzione costante dell'*acquis* dell'Unione relativo agli ostacoli tecnici agli scambi richiede una procedura rapida per l'aggiornamento della decisione n. 2/97.
- (4) Occorre modificare gli articoli 8, 9 e 52 della decisione n. 1/95 per consentire l'aggiornamento costante della decisione pertinente del Consiglio di associazione.
- (5) La presente decisione lascia impregiudicata qualsiasi eventuale posizione adottata dalla Turchia nei negoziati di adesione sui capitoli pertinenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I commi seguenti sono aggiunti all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione n. 1/95:

"All'inizio di ogni anno, la Commissione europea propone al comitato misto dell'unione doganale un elenco aggiornato degli strumenti dell'Unione europea aggiungendo gli atti di

_

GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.

² GU L 191 del 21.7.1997, pag. 1.

recente adozione e depennando quelli che non sono più pertinenti. Il comitato misto dell'unione doganale adotta l'elenco aggiornato degli strumenti dell'Unione europea entro quattro mesi dalla data di presentazione della proposta. Se non riesce a raggiungere un accordo sull'inclusione di un nuovo atto nell'elenco o sulla data in cui la Turchia recepisce un determinato atto nel proprio ordinamento giuridico interno, il comitato misto dell'unione doganale adotta l'elenco degli atti sui quali è stato raggiunto un accordo e il Consiglio di associazione decide in merito agli altri atti citati nella proposta della Commissione.

La Turchia recepisce gli atti di recente adozione nel proprio ordinamento giuridico interno appena possibile e al più tardi entro quindici mesi dalla data della decisione del comitato misto dell'unione doganale o del Consiglio di associazione relativa al loro recepimento, salvo indicazione di un periodo più lungo nell'atto stesso o da parte del comitato misto dell'unione doganale o del Consiglio di associazione."

Articolo 2

Il comma seguente è aggiunto all'inizio dell'articolo 9 della decisione n. 1/95:

"Qualora un progetto di legislazione turca richieda la valutazione della Commissione, la Commissione invia le sue osservazioni entro tre mesi o, in casi specifici debitamente giustificati, entro sei mesi dalla data della notifica. Il periodo di tempo complessivo necessario alla Commissione per reagire al progetto di legislazione turca non è considerato parte del periodo entro il quale la Turchia deve recepire nel proprio ordinamento giuridico interno gli atti dell'Unione europea di recente adozione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2. La Commissione tiene informata la Turchia della data prevista per la risposta. Le parti collaboreranno strettamente per garantire l'allineamento integrale e tempestivo della legislazione turca con gli atti dell'Unione europea."

Articolo 3

Il nuovo comma seguente è aggiunto all'articolo 52 della decisione n. 1/95:

"Il comitato misto dell'unione doganale adotta ogni anno l'elenco aggiornato degli strumenti dell'Unione europea di cui all'articolo 8."

Articolo 4

Gli strumenti cui è fatto riferimento all'articolo 1 sono soggetti agli adattamenti orizzontali di cui all'allegato I della decisione n. 2/97 del Consiglio di associazione CE-Turchia.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il primo giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il consiglio di associazione UE-Turchia

Il presidente